



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 30 novembre 2023
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2023/0093(COD)**

**15657/23
ADD 1**

LIMITE

**COPEN 399
JAI 1516
CODEC 2194**

NOTA

Origine:	Presidenza
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. prec.:	15641/23 + COR 1, WK 15683/23 + REV 1
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul trasferimento dei procedimenti penali - Dichiarazione delle delegazioni di Repubblica ceca, Estonia e Slovacchia

Si allega per le delegazioni una dichiarazione delle delegazioni di Repubblica ceca, Estonia e Slovacchia da iscrivere nel processo verbale del Coreper e del Consiglio.

**Dichiarazione delle delegazioni di Repubblica ceca,
Repubblica slovacca e Repubblica di Estonia
relativa alla proposta di regolamento sul trasferimento dei procedimenti penali**

La Repubblica ceca, la Repubblica slovacca e la Repubblica di Estonia consideravano la proposta di regolamento sul trasferimento dei procedimenti penali un'opportunità per semplificare, migliorare e armonizzare la procedura di trasferimento dei procedimenti penali tra Stati membri. Per questo motivo hanno partecipato molto attivamente ai negoziati fin dalle fasi iniziali.

La Repubblica ceca, la Repubblica slovacca e la Repubblica di Estonia apprezzano molto il fatto che la presidenza abbia tenuto conto di numerose osservazioni e proposte da esse formulate durante il processo negoziale.

La Repubblica ceca, la Repubblica slovacca e la Repubblica di Estonia reputano particolarmente positivo il fatto che il regolamento:

- istituisca un quadro uniforme per il trasferimento dei procedimenti penali,
- consenta il trasferimento dei procedimenti penali anche laddove l'autore del reato sia ignoto,
- mantenga il sistema delle richieste,
- preveda la possibilità di rifiutare il trasferimento dei procedimenti penali in determinati casi,
- si limiti esclusivamente al trasferimento dei procedimenti penali e
- istituisca un modulo uniforme per la richiesta di trasferimento dei procedimenti penali e stabilisca i termini per i singoli atti della procedura di trasferimento.

Sin dalle fasi iniziali dei negoziati sul progetto di regolamento, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca e la Repubblica di Estonia si sono opposte all'introduzione di un ricorso giurisdizionale per indagati/imputati/vittime contro la decisione di trasferimento del procedimento penale. Purtroppo, le argomentazioni che abbiamo ripetutamente avanzato non sono state prese in considerazione nel corso dei negoziati e permane dunque tale obbligo previsto dal regolamento, che reputiamo sostanzialmente negativo.

- Se il trasferimento del procedimento penale viola i diritti e le libertà di indagati/imputati garantiti dal diritto dell'UE, occorre identificare con chiarezza quei diritti di indagati/imputati su cui il trasferimento del procedimento potrebbe incidere. Tuttavia, non esiste alcun diritto di essere perseguiti o non perseguiti in un determinato Stato membro dell'UE. Un elemento chiave del trasferimento dei procedimenti, e la principale preoccupazione al riguardo, è il principio della corretta amministrazione della giustizia, nonché la sua effettiva esecuzione. Difficilmente ci si può aspettare che indagati/imputati condividano tale principio, dato che i loro interessi saranno spesso molto diversi.
- Analogamente, non vi è alcuna violazione dei diritti delle vittime nel trasferimento dei procedimenti penali. Negli Stati membri dell'UE vincolati dalla direttiva riguardante i diritti delle vittime, le norme per la tutela dei diritti delle vittime nei procedimenti penali sono rispettate. In alcuni Stati membri l'esercizio del diritto della vittima potrebbe risultare "meno agevole", ma ciò non dovrebbe costituire un motivo per ostacolare o impedire il trasferimento del procedimento penale.
- Il diritto al ricorso giurisdizionale (*lo stesso vale per l'obbligo di consultare in anticipo e ottenere un parere sul trasferimento del procedimento penale, sebbene parzialmente limitato nell'attuale formulazione*) non è previsto da alcuna disposizione normativa del regolamento (UE) 2017/1939 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea. Anche se tale regolamento non disciplina il trasferimento dei procedimenti penali, dato che l'EPPO non esercita la propria giurisdizione bensì la giurisdizione penale degli Stati membri dell'UE vincolati dal regolamento (UE) 2017/1939, il regolamento in oggetto prevede norme per il trasferimento di una causa penale dalla giurisdizione di uno Stato membro a quella di un altro. Stiamo quindi creando un ambiente in cui gli indagati/imputati in certi tipi di procedimenti penali saranno favoriti rispetto ad altri.

- È alquanto paradossale che il regolamento, pur concedendo un nuovo diritto al ricorso giurisdizionale, limiti di fatto tale diritto per coloro che, a determinate condizioni, non riceveranno la notifica di una decisione di assunzione del procedimento penale; la valutazione di tali condizioni è del tutto insindacabile e soggetta alla discrezionalità dell'autorità giudiziaria dello Stato richiesto. A nostro parere, tale limitazione de facto dell'accesso al ricorso, potenzialmente problematica sotto il profilo costituzionale, non è una soluzione pragmatica.

Il trasferimento dei procedimenti penali tra Stati membri è l'ultimo ambito della cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale a non essere disciplinato in modo uniforme tra gli Stati membri dell'UE. Allo scopo di adempiere all'intento originario, così da creare un regolamento moderno, efficace, semplice, chiaro e di facile applicazione per gli operatori del settore, sarebbe opportuno dedicare ulteriore tempo alla sua discussione in sede di gruppo COPEN.

Nonostante quanto precede, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca e la Repubblica di Estonia riconoscono e apprezzano gli sforzi compiuti dalla presidenza durante i negoziati sul progetto di regolamento per giungere alla formulazione di compromesso del testo attualmente presentato.
